

GIORGIO CANSACCHI

Professore ordinario nell'Università di Torino

**Giudizio contenzioso
in tema di aggiunzione di predicati**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1961
Disp. 11^a, parte I, sez. 1^a

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 11 luglio 1960, n. 1874 —
TORRENTE *Presidente* — CAPORASO *Relatore* — PEDOTE
P. M. (conf.). — Lancellotti (avv. Caligiuri) - Pro-
curatore Gen. App. Roma.

Cassa App. Roma, 7 maggio 1958.

**Stato civile — Predicato nobiliare — Rettifica irregolare
di cognome compiuta dall'ufficiale di stato civile —
Ricorso e procedura camerale di rettificazione di
stato civile per parte del Pubblico ministero — Am-
missibilità — Ricorso per cassazione contro sentenza
camerale di Corte d'appello in oggetto a rettifica di
stato civile — Ammissibilità — Accertamento pre-
giudiziale della spettanza di titolo nobiliare — Ne-
cessità del procedimento contenzioso in ordine a tale
accertamento — Contraddittorio dei controinteressati
e della Consulta Araldica (Costituzione della Repub-
blica, disposizioni transitorie e finali, XIV; R. D.
9 agosto 1939, n. 1238, art. 168 e segg.).**

*Sul fondamento dell'art. XIV delle disposizioni finali
della Costituzione il predicato annesso ad un titolo no-
biliare, esistente anteriormente al 28 ottobre 1922, può
essere aggiunto al cognome come « parte » del mede-
simo.*

*L'aggiunzione del predicato al cognome non può essere
direttamente effettuata dall'ufficiale di stato civile sulla
base dei documenti « araldici » presentati dall'interes-
sato, ma deve essere ordinata dall'autorità giudiziaria,
previo giudizio di rettificazione di stato civile.*

Il Pubblico ministero può promuovere la procedura di rettificazione di cui all'art. 168 e segg., del R. D. 9 agosto 1939, n. 1238 (approvante l'ordinamento dello stato civile) onde ottenere la cancellazione di una rettifica di cognome irregolarmente eseguito dall'ufficiale di stato civile.

Contro la sentenza della Corte d'appello emessa in camera di consiglio, in sede di gravame contro un provvedimento di rettificazione di atto di stato civile, è ammesso ricorso per cassazione.

Allorchè si richiede l'aggiunzione di un predicato al cognome e si debba pregiudizialmente accertare la spettanza del titolo nobiliare (cui il predicato è annesso) in capo al richiedente, il relativo giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli eventuali controinteressati e della Consulta Araldica.

Omissis. — Motivi: Stando alla più recente giurisprudenza di questa Sezione, può ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello, in camera di consiglio, in sede di gravame contro il provvedimento di rettificazione degli atti di stato civile (Cass., 13 giugno 1957, n. 2221 [cit. in contronota 3]).

Nel merito, il ricorso, nella parte relativa ai limiti del procedimento camerale di rettificazione degli atti di stato civile, previsto dall'art. 165 e segg., del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, appare fondato.

La denunciata sentenza della Corte d'appello ha affermato che rientrano nell'ambito della rettificazione non solo la correzione di meri errori materiali od omissioni; ma tutte le « anomalie di registrazione la cui eliminazione non involge la soluzione di questioni di stato »; essa poi vede una conferma di tale sua tesi nel fatto che il legislatore ben consapevole della importanza dei diritti che vengono in contestazione, non solo ha fatto obbligo del contraddittorio, ma, derogando alla norma generale che riguarda i procedimenti in camera di consiglio, ha stabilito che il giudice pronuncia con sentenza. In conseguenza, la Corte ha totalmente confermato il provvedimento camerale del tribunale che, oltre a ordinare la cancellazione dell'annotazione irregolarmente effettuata dall'ufficiale dello stato civile, aveva altresì

accertata e dichiarata la inefficacia del titolo nobiliare reclamato dal Lancellotti, rigettando, per ragioni di merito, la domanda di cognomizzazione fatta valere da quest'ultimo. Così decidendo, la Corte del merito ha effettivamente violato, come è stato denunciato col primo motivo di ricorso, l'art. 165 del T. U. sullo stato civile, in quanto che ha estesa la pronuncia a materia rimessa al normale giudizio di cognizione ordinaria.

All'uopo è da precisare, in primo luogo, che non è affatto vero che nella procedura di rettificazione di cui all'art. 165 del suddetto ordinamento sussiste l'obbligo del contraddittorio. L'art. 168, invece, esclude tale necessità, rimettendo al potere discrezionale del giudice la facoltà di ordinare la comparizione delle parti interessate. La verità è che, pur concludendosi con un provvedimento indicato dal legislatore come sentenza, trattasi tuttavia di un procedimento sommario in camera di consiglio, la cui finalità è esclusivamente quella di correggere errori od omissioni in cui sia eventualmente incorso l'ufficiale dello stato civile, non quella di risolvere contestazioni in ordine a diritti soggettivi delle parti.

È ben vero che la espressione adottata dal citato articolo 165 dev'essere intesa in senso ampio, sì da non limitarne il contenuto ai veri e propri errori materiali. Tutte le volte che la registrazione eseguita dall'ufficiale dello stato civile non è quella che avrebbe dovuto essere per legge, il Pubblico ministero o la parte interessata può promuovere la procedura di rettificazione o di cancellazione totale o parziale, o di ricostituzione dell'atto di stato civile, nelle forme e secondo le modalità stabilite dagli art. 165 e segg. Unico limite al procedimento in questione è la controversia sul diritto cui l'atto si riferisce. L'accertamento della esistenza del diritto stesso non è materia di rettificazione, per quanto lato possa essere il significato di questo termine, e perciò detto accertamento va fatto in sede contenziosa col rito ordinario.

Proprio in virtù di siffatto presupposto logico e giuridico, questo Supremo Collegio ha stabilito il principio di diritto, da ribadirsi nell'attuale giudizio, secondo cui l'accertamento, positivo e negativo, della esistenza di un titolo nobiliare, al fine di far valere il predicato come parte del nome, ai sensi della XIV disposizione transitoria

della Costituzione, richiede una pronuncia dell'autorità giudiziaria nelle forme ordinarie, in sede di reclamo o di contestazione del predicato nobiliare nei confronti degli eventuali controinteressati e della consulta araldica (Cass., 13 giugno 1957, n. 2221, citata). E poichè la sentenza impugnata è in contrasto col suenunciato principio di diritto, la censura prospettata col primo motivo di ricorso non può non essere accolta. — *Omissis*.

NOTA

1. I due punti più interessanti della surriportata sentenza della Corte di cassazione sono: 1° quello relativo ai limiti di ammissibilità nel procedimento camerale di cui all'art. 167 e seguenti del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, in oggetto all'aggiunzione di un predicato al cognome; 2° quello della ritualità del contraddittorio giudiziario con la Consulta Araldica allorchè debba pregiudizialmente accertarsi la spettanza di un titolo nobiliare in capo all'attore in rettifica 1).

Sul primo punto in seguito all'entrata in vigore (1° gennaio 1948) della Costituzione repubblicana e dell'art. XIV delle disposizioni finali della Costituzione, la dottrina e la giurisprudenza si erano poste il problema se l'aggiunzione del predicato al cognome potesse effettuarsi con il procedimento camerale disciplinato dagli art. 167 e segg. del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238 (approvante l'ordinamento dello stato civile) o se, invece, occorresse il procedimento contenzioso normale mediante l'intervento del Pubblico ministero e il contraddittorio degli eventuali controinteressati, dell'ufficiale di stato civile competente alla rettifica e della Consulta Araldica.

Una corrente dottrinale e giurisprudenziale aveva ritenuto che il provvedimento camerale summenzionato fosse proponibile, ancorchè si dovesse estenderlo oltre i casi enumerati nel-

1) Su questa sentenza v. il circostanziato commento del PEZZANA, *Riconoscimento di predicati nobiliari*, in *Riv. Araldica*, 1960, pag. 390 e segg. con i molti richiami.

Sui punti esaminati in questa nota v. particolarmente CANSACCHI, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari e la loro tutela giurisdizionale*, in *Giur. ital.*, 1957, IV, pag. 193 e segg.; MISTRUZZI DI FRISINGA, *La competenza dell'autorità giudiziaria in materia nobiliare*, Milano, 1956, specialmente pag. 91 e segg.; BON-VALSASSINA, *Questioni vecchie e nuove in tema di applicazione della XIV disposizione finale della Costituzione*, in *Giur. costit.*, 1960, pag. 999 e segg., con i molti riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

l'art. 165 del succitato R. D. (cioè per correggere errori materiali od omissioni incorsi dall'ufficiale di stato civile nel redigere l'atto) per le seguenti considerazioni: 1° perchè, in moltissimi casi almeno, il predicato già spettava al richiedente al momento della nascita e ne era stata omessa la registrazione nell'atto di nascita per mancata richiesta dei genitori o per omessa documentazione della spettanza del medesimo in capo al neonato; 2° perchè il procedimento camerale ben poteva, nel nostro ordinamento, estendersi ad altri casi, oltre quelli inerenti alle rettifiche di errori incorsi in atti di stato civile, ancorchè il patrio legislatore non avesse affermato, in generale, la sua proponibilità; 3° perchè essendo l'art. XIV delle disposizioni finali della Costituzione entrate in vigore il 1° gennaio 1948, cioè quando già da circa dieci anni vigevano gli artt. 165 e segg. del R. D. n. 1238 del 1939 sul procedimento di rettifica degli atti di stato civile, questi articoli non avevano potuto prevedere l'ipotesi della «cognomizzazione» del predicato contemplata dal succitato articolo della Costituzione, ancorchè detta ipotesi bene si attagliasse al procedimento in esame.

A queste considerazioni si aggiungeva che non sempre il giudizio in contraddittorio avrebbe potuto utilmente concretarsi per mancanza di controinteressati o sarebbe stato, il più delle volte, un contraddittorio puramente fittizio; che se poi il tribunale, giudicando in camera di consiglio, avesse ritenuto necessaria la presenza di «parti interessate», ben poteva, in base al terzo capoverso dell'art. 168 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, ordinarne la comparizione in giudizio. Si era pure affermato che il tribunale, nella maggior parte dei casi, doveva compiere un accertamento facilissimo e cioè esaminare soltanto la discendenza del richiedente dall'originario concessionario; che se poi avesse dovuto condurre una più laboriosa indagine sulla spettanza e sulla successione di un attributo nobiliare, questa indagine poteva compiersi adeguatamente anche con la procedura camerale, e non soltanto con quella contenziosa. In quanto poi al contraddittorio della Consulta Araldica, già richiesto dall'art. 2 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442²⁾, si era

²⁾ Art. 2 (nel R. D.-L. 20 marzo 1925, n. 442): «Nessuna contestazione può essere sollevata innanzi all'autorità giudiziaria sull'appartenenza di titoli o attributi nobiliari, senza che dalla parte attrice e ricorrente gli atti introduttivi del giudizio, gli appelli e i ricorsi siano notificati all'ufficio della Consulta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha diritto di prender parte ai giudizi in rappresentanza della Regia Prerogativa, con l'assistenza della Regia Avvocatura Erariale». Art. 3 (modif. con l'art. 1 del R. D.-L. 28 dicembre 1924, n. 2337): «Coloro i quali, in seguito alle contestazioni

eccepito che quest'organo, tipico del regime monarchico, era stato abolito o almeno reso inoperante dall'art. XIV, 3° capov., delle disposizioni finali della Costituzione, onde il suo intervento in giudizio e le sue eventuali conclusioni non avrebbero potuto ulteriormente ammettersi.

La Corte di cassazione ha bensì ritenuto di dover respingere le tesi rivolte ad ampliare l'esperibilità del procedimento camerale in tema di aggiunta di predicati, ma non ha neppure accolta la tesi più restrittiva, quella, cioè, che emergerebbe dalla lettera dell'art. 16 del R. D. n. 1238 del 1939. La Corte ha, infatti, ammesso — confermando sul punto la sentenza della Corte d'appello — che il provvedimento camerale di rettificazione possa essere usato «non soltanto per la correzione di meri errori materiali od omissioni» (compiuti dall'ufficiale di stato civile nella redazione dell'atto), ma anche di «tutte le anomalie di registrazione la cui eliminazione non involge la soluzione di questioni di stato»³⁾. In altre parole la Cassazione ammette che si possa ricorrere al procedimento camerale di rettifica in tema di aggiunta di predicato, allorché, al momento dell'introduzione del ricorso (ancorché non anche al momento della nascita), il richiedente risulti già titolare del titolo nobiliare con annesso predicato in base ad un atto ufficiale di riconoscimento, quale sarebbe un certificato della Consulta Araldica o un estratto dell'Elenco ufficiale nobiliare italiano. In tali casi, infatti, il tribunale non sarebbe chiamato a risolvere preliminarmente una questione di stato

svoltesi in conformità delle norme dell'articolo precedente, con sentenza passata in cosa giudicata, sia riconosciuto il diritto di portare titoli o attributi nobiliari, sono obbligati a promuovere l'iscrizione, nei registri della Consulta Araldica. L'ufficio della Consulta provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, accompagnata da copia legale della sentenza».

Art. 4: «I notai, gli ufficiali dello stato civile e tutti gli altri pubblici ufficiali non possono attribuire ad alcuno in atti pubblici o in qualsiasi atto o documento di carattere ufficiale titoli o attributi nobiliari, se non risultino appartenenti all'interessato dagli elenchi indicati nell'articolo precedente o se l'interessato non dimostri esserne investito, esibendo un certificato di iscrizione nei registri della Consulta Araldica...».

³⁾ In questo senso: Corte di cassazione, 13 giugno 1957, in *Foro ital.*, 1958, I, pag. 234, con nota del PEZZANA; Corte d'appello Roma, 23 maggio 1959, *ivi*, 1959, I, 1, pag. 1011; Tribunale Napoli, 5 maggio 1958, in *Temì napoletana*, 1958, I, 629. V. la giurisprudenza riportata dal BON-VALSASSINA, *Questioni*, cit., in *Giur. costit.*, 1960, pag. 996 e segg.

— cioè ad accertare la spettanza del titolo nobiliare e annesso predicato in capo al richiedente — risultando già in modo certo ed ufficiale, a mezzo di un atto amministrativo dell'organo statale italiano competente al riguardo, che l'attributo nobiliare in oggetto era « esistente » anteriormente al 28 ottobre 1922 e si era legittimamente trasferito al richiedente ⁴⁾.

Il provvedimento contenzioso — secondo l'opinione della Corte di cassazione — deve, invece, reputarsi necessario quando l'organo giudiziario sia chiamato, pregiudizialmente, ad accertare sia l'avvenuta concessione dell'attributo nobiliare anteriormente al 28 ottobre 1922, sia la devoluzione del medesimo al richiedente in base alle norme successorie che ne regolano la trasmissibilità.

Nonostante l'autorevole pronuncia della Corte, ritengo fondata la giurisprudenza favorevole ad una più ampia adozione del procedimento camerale, che aveva avuto il suffragio di numerosi tribunali.

2. Secondo la Corte di cassazione — e questo è indubbiamente il punto più interessante della decisione — il contraddittorio necessario per addivenire all'accertamento pregiudiziale della spettanza dell'attributo nobiliare richiesto dall'attore in rettifica, deve intercorrere fra i controinteressati (cioè fra coloro che potrebbero avere ugualmente diritto all'attributo nobiliare richiesto o avrebbero interesse ad opporsi alla richiesta dell'attore riservando a se stessi, esclusivamente, tale attributo) e la Consulta Araldica. La Corte non dice se ritenga necessaria la presenza, al fine di completare il necessario contraddittorio, dell'ufficiale di stato civile competente a rettificare materialmente l'atto di nascita dell'attore (presenza che, invece, viene ritenuta necessaria da numerosi tribunali); ritengo che, trattandosi di rettificare un atto di stato civile, sia necessario il contraddittorio dell'organo statutale deputato esclusivamente a tale incombenza. Senonchè ci si può domandare: è proprio necessario l'intervento in giudizio della Consulta Araldica? Ed è tuttora da considerarsi vigente il R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, che tale intervento regolava, disciplinandone pure le conseguenze ai fini amministrativi? La Corte di cassazione non motiva la sua opinione al riguardo, ma parrebbe essa consideri pacifiche due proposizioni: 1° che la Consulta Araldica tuttora esista, nonostante il terzo capoverso dell'art. XIV delle disposizioni finali della Costituzione; 2° che la Consulta Araldica conservi le sue normali funzioni — quali appunto indicate nel R. D.-L. n. 442 del 1924 — di partecipare ai giudizi aventi per oggetto contestazioni su attribuzioni nobiliari e di registrare nei libri

⁴⁾ V. Trib. Milano, 24 aprile 1957 e Trib. Torino, 6 novembre 1957, in *Giur. ital.*, 1958, I, 2, pag. 187 e 188.

araldici le sentenze emesse a chiusura di tali giudizi. Questo punto di vista della Suprema Corte non risulta, però, pacificamente accolto da una nutrita corrente dottrinale e giurisprudenziale, formatasi dopo il 1948 (cioè dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione ⁵⁾, e tanto meno pare condivisa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel cui ambito la Consulta Araldica era compresa.

Nella pubblicazione ufficiale degli organi statali la Consulta Araldica non è neppure più menzionata e nelle cause araldiche in cui la Presidenza del Consiglio venne convenuta in giudizio, essa ha fatto per lo più sostenere dall'Avvocatura di Stato sia l'inesistenza della Consulta Araldica, sia la propria carenza di interesse ad intervenire in giudizio, chiedendo di esserne estromessa per mancanza di legittimazione passiva.

Gli argomenti addotti a sostegno della soppressione della Consulta Araldica e della non necessità di convenire la medesima in un giudizio vertente sul riconoscimento di predicato sono essenzialmente i seguenti: a) l'art. XIV, 3° capov., delle disposizioni finali della Costituzione ha statuito implicitamente la soppressione della Consulta Araldica demandando ad una legge ordinaria, da emanarsi in futuro, soltanto le modalità di tale soppressione; b) se anche la Consulta Araldica non è stata formalmente soppressa dal disposto costituzionale, essa, tuttavia, non è più funzionante, in correlazione all'avvenuto disconoscimento dei titoli nobiliari; c) l'art. 2 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, prevedeva l'intervento in giudizio della Consulta Araldica in rappresentanza della Regia Prerogativa, cioè in funzione dell'esistenza dell'organo Corona e della posizione costituzionale del Re quale fonte degli onori nobiliari; essendo venuta meno, con il regime repubblicano, la Prerogativa Regia, qualsiasi funzione già attribuita alla Consulta Araldica è da considerarsi caduca; d) i predicati dei titoli nobiliari sono riconosciuti, nell'ambito dell'ordinamento repubblicano, soltanto come « parti del nome », cioè interessano esclusivamente lo stato civile delle persone e non più lo stato nobiliare; orbene, la tutela dello stato civile è affidata al Pubblico ministero e non alla Consulta Araldica, donde la mancanza attuale di un interesse per parte dello Stato italiano di mantenere in vita un organo *araldico* e di far partecipare il medesimo a giudizi che riflettono ormai soltanto questioni di stato

⁵⁾ V. Trib. Verona, 15 novembre 1952, in *Foro pad.*, 1953, IV, pag. 4; Trib. Roma, 12 dicembre 1952, in *Tem. rom.*, 1953, pag. 221; Corte app. Perugia, 6 agosto 1954, in *Giur. ital.*, 1955, I, 2, pag. 246; Trib. Bologna, 18 aprile 1958, in *Riv. dir. matrim.*, 1959, pag. 533; Trib. Roma, 7 dicembre 1959, sentenza ined. In dottrina v. da ultimo, in questo senso: BONVALSASSINA, *Questioni*, cit., pag. 1003.

civile; e) gli art. 2 e 3 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, parzialmente modificati dall'art. 1 del R. D.-L. 28 dicembre 1924, n. 2337, prevedevano l'intervento in giudizio contenzioso della Consulta Araldica, in quanto la sentenza conclusiva di tale giudizio faceva stato anche nei confronti della Consulta con l'obbligo per quest'ultima di trascrivere il provvedimento giudiziario nel « Libro d'oro della Nobiltà italiana »; senonchè questa trascrizione, necessaria nell'ordinamento monarchico che riconosceva i titoli nobiliari, apparisce ormai ultronea ed anacronistica nell'ordinamento repubblicano disconoscente i medesimi e comunque più non avviene essendo stato abolito il relativo apparato amministrativo.

Questi rilievi sono stati controbattuti con argomenti non molto suadenti. Si è, in primo luogo, osservato che l'articolo XIV, 3^a capov., delle disposizioni finali della Costituzione contiene una norma programmatica e non precettiva; essa non ha disposto la soppressione della Consulta Araldica, ma ne ha demandato la soppressione ad una legge futura, fino ad ora non emanata. In secondo luogo si è osservato che la Consulta Araldica non può considerarsi soppressa o comunque insuscettiva di funzionamento in regime repubblicano, giacchè se anche non le compete più di riconoscere e di registrare i titoli nobiliari, tale funzione può ancora esplicarsi in ordine ai predicati (esplicitamente mantenuti dal disposto costituzionale), ai titoli nobiliari pontifici (il cui riconoscimento e la cui registrazione nei libri araldici devono tuttora considerarsi effettuabili)⁶), agli stemmi e gonfalonieri delle città e delle province, al titolo di città⁷).

In terzo luogo si osserva che, permanendo la riconoscibilità dei predicati, gli art. 2 e 3 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, non contrastano con alcun precetto costituzionale e per il principio della conservazione dei valori giuridici nel passaggio

⁶) Per il combinato disposto dell'art. 42 del Concordato e dell'art. 7 della Costituzione, i titoli nobiliari pontifici sono tuttora riconosciuti dallo Stato italiano e dovrebbero essere registrati nel Libro d'oro della Nobiltà italiana. V. pure il T. U. approv. con D. P. R. 30 marzo 1953, n. 112, in materia di tasse sulle concessioni governative (Tabella all. A, tit. III, « Araldica ») che menziona le tasse da pagarsi per l'autorizzazione all'uso in Italia dei titoli pontifici. Cfr. però sul punto: GORINO-CAUSA, *L'efficacia del riconoscimento dei titoli nobiliari pontifici*, in *Diritto Ecclesiastico*, 1953, pag. 1 e segg. (dell'estratto); PEZZANA, *La condizione giuridica dei titoli nobiliari pontifici*, in *Riv. Araldica*, 1960, pag. 127 e seguenti.

⁷) V. art. 31 e 32 del R. D. 7 giugno 1943, n. 651 contenente l'ultimo « ordinamento dello stato nobiliare italiano ».

da un ordinamento giuridico ad un altro le norme del R. D.-L. n. 442 del 1924 devono considerarsi tuttora compatibili con la nuova legislazione repubblicana, quanto meno nell'ambito dell'accertamento giudiziario e della registrazione dei predicati. Si è affermato che l'intervento della Consulta Araldica in giudizio avveniva — nell'economia del R. D.-L. del 1924 — « in rappresentanza della Regia Prerogativa »; si può obiettare che con questa espressione si volle unicamente alludere alla rappresentanza in giudizio dell'organo « Corona », in allora fonte degli onori nobiliari, mentre in regime repubblicano la rappresentanza si riferirà all'organo « Presidente della Repubblica » che è pure esso fonte degli onori ed anche competente in materia di modificazione e cambiamento di cognomi.

In quarto luogo si osserva che non deve confondersi la Consulta Araldica, intendendo questa espressione in senso stretto, con l'ufficio araldico. Questi due organi statali furono sempre considerati ben distinti nella loro composizione e nel loro funzionamento da tutti i testi legislativi emanati in materia araldica del 1861 al 1943 (v. specialmente i paragrafi II e III, capitolo II, del R. D. 7 giugno 1943, n. 651, approvante l'ultimo ordinamento nobiliare italiano) e se il terzo capoverso dell'art. XIV delle disposizioni finali della Costituzione poteva riferirsi alla Consulta Araldica, come organo tecnico di consulenza nobiliare, contemplandone la soppressione, non intese rivolgersi all'ufficio araldico, la cui funzione registrativa dei predicati e dei titoli pontifici dovrebbe considerarsi sempre necessaria e nei confronti del quale l'art. 2 del R. D.-L. n. 422 del 1924 addossava l'onere di registrazione del provvedimento giudiziario di riconoscimento.

Mi pare, però, che i suesposti argomenti non siano sufficienti a far superare la due più gravi obiezioni elevate contro la partecipazione della Presidenza del Consiglio al contraddittorio giudiziario.

In primo luogo: se l'ordinamento giuridico italiano attuale disconosce gli attributi nobiliari, come può sostenersi che vi sia ancora un interesse pubblico al riguardo da tutelare in giudizio? Il dilemma è evidente: o vi è un interesse « nobiliare » riconosciuto ed allora è ammissibile il contraddittorio della Consulta Araldica, cioè di un organo statale apposito; o questo interesse più non esiste ed allora non vi è azione a suo favore (art. 100 codice di proc. civile). Che se poi l'interesse pubblico attuale è soltanto quello di salvaguardare le rettifiche di stato civile, la tutela di tale pubblico interesse fu sempre — anche in regime monarchico — demandata al Pubblico ministero e non alla Consulta Araldica.

In secondo luogo: l'art. 2 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, correlava il contraddittorio della Consulta Araldica — si noti *volontario e non obbligatorio* — alla susseguente

iscrizione della sentenza, passata in giudicato, nei registri araldici (non in quelli di stato civile). Senonchè, essendo ora stata eliminata tutta l'organizzazione amministrativa della Consulta e non più consentite le iscrizioni nei registri araldici, non è più concesso ottenere l'iscrizione in tali registri della sentenza ottenuta in contraddittorio alla Presidenza del Consiglio. Ne consegue un nuovo dilemma: o la Consulta Araldica interviene in giudizio e quindi registra la sentenza nei registri araldici, ed allora il contraddittorio giudiziario con la medesima ha ragione di sussistere; o, invece, le registrazioni sono abolite, perchè la materia araldica non interessa ulteriormente lo Stato, ed allora anche la presenza in giudizio della Presidenza del Consiglio viene a mancare di giustificazione. Che se poi l'esecuzione della sentenza è quella normale dell'annotazione nei registri di stato civile, tale esecuzione rientra nell'esclusiva competenza degli organi dello stato civile — Ufficiale di stato civile e Pubblico ministero — non certo in quella della Presidenza del Consiglio, della Consulta Araldica e dell'Ufficio araldico.

Questi rilievi, ed altri di minor conto che per brevità ometto di ricordare, giustificano i dubbi elevati nei riguardi della pronuncia della Corte suprema o almeno lasciano il giurista perplesso circa la miglior tesi da accogliere.

Dubito, però, che l'attuale sentenza della Corte suprema possa considerarsi definitiva. La pronuncia della Corte di cassazione è stata emanata in occasione di un procedimento camerale nel quale non si è avuto il contraddittorio della Consulta Araldica, patrocinata dall'Avvocatura di Stato. La questione si riproporrà allorquando venisse instaurato un diretto contraddittorio con la Consulta Araldica e l'Avvocatura di Stato, comparendo in giudizio, ritenesse di dover sostenere che la Consulta non esiste più o almeno non è più funzionante e che la Presidenza del Consiglio deve essere estromessa dal giudizio per carenza di interesse passivo nel medesimo. Sarà allora necessario un più approfondito esame della questione e la Magistratura dovrà anche decidere se, ammesso il contraddittorio giudiziario con la Consulta Araldica, questa debba ulteriormente registrare la sentenza emanata e passata in giudicato negli elenchi araldici ai sensi del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442.